



Pos. CA-CDA-DELC

**Delibera Consiglio di Amministrazione**  
**Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano**

<b>Delibera n.</b> <b>066/2017</b>	<b>Data</b> <b>28/03/2017</b>	<b>Oggetto: Disciplinare applicativo del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione (Art.5 c.7 REO)</b>
---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nell'anno giorno e mese, come sopra indicato, si è riunito, in Pineto (Te), il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione, nelle forme di legge, come riportato in verbale, a seguito di convocazione del Presidente del CdA del Consorzio Dr. Leone Cantarini, **n.493 del 24 marzo 2017**, che ha assunto le funzioni di Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione dopo l'elezione avvenuta nella seduta del 28 settembre 2015.

Sono presenti ed assenti, ed esprimono il loro voto sulla delibera i seguenti signori:

<i>Componenti</i>	<i>Favorevoli</i>	<i>Contrari</i>	<i>Astenuti</i>	<i>Assenti</i>
1) Leone CANTARINI, Presidente	<b>X</b>			
2) Nerina ALONZO				<b>X</b>
3) Fabiano ARETUSI	<b>X</b>			
4) Marina DE ASCENTIIS	<b>X</b>			
5) Pietro PALOZZO	<b>X</b>			

Presiede, quindi, l'adunanza il Dr. Leone CANTARINI, Presidente dell'AMP. Viene nominato Segretario e verbalizzante della seduta il Consigliere Pietro PALOZZO.

**VISTO** il titolo V della **Legge 31 dicembre 1982, n. 979**, "Disposizioni per la difesa del mare" e la **Legge 6 dicembre 1991, n. 394** "Legge quadro sulle aree protette", in particolare agli artt.18,19 e 20, come integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n.426 "Nuovi interventi in campo ambientale";

**VISTO** il **DM 21 ottobre 2009** "Istituzione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano", pubblicato in GU 7 aprile 2010, n.80 che affida in gestione provvisoria l'Area Marina Protetta al "Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano";

**VISTO** il **DM 28 luglio 2009** "Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»", pubblicato in G.U. 7 aprile 2010, n.80.

----o---- 1) **ASSETTO ISTITUZIONALE DEL CONSORZIO**

Vista la Delibera di Assemblea del Consorzio n.12 del 28 settembre 2015 di nomina del **Consiglio di Amministrazione** e la successiva immediata prima riunione del CdA che nella stessa data ha provveduto alla elezione del **Presidente e Vice-presidente**.

Considerato che in data 22 dicembre 2016 è stato stipulato il contratto come **Direttore-Responsabile** del Consorzio, con durata triennale e decorrenza dal 1 gennaio 2017, con il Dr. Fabio Vallarola, con incarico dirigenziale, secondo quanto deciso nella seduta del Consiglio di



Amministrazione n.58 del 22 dicembre 2016, di approvazione del risultato finale del concorso pubblico indetto per la selezione della figura specifica di Direttore-Responsabile con precedente Deliberazione dello stesso Consiglio n.45 del 23 settembre 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Speciale Concorsi ed Esami, del 28 ottobre 2016. Affidamento dell'incarico alle condizioni previste nel CCNL comparto Dirigenza Enti Locali, in forza di quanto previsto nei Decreti del Ministero dell'Ambiente, D.M. 26.11.2003 e D.M. 25.07.2007 e D.M. 19.03.2010 e dello specifico parere positivo ricevuto dal Ministero dell'Ambiente con nota 001551 -PNM/DivII del 25 gennaio 2017 (Prot.n.122 del 25-01-2017), nonché a seguito di aspettativa non retribuita concessa dall'Ente di appartenenza, Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga di cui alla Determinazione n.149/ACOG/2016 del 23 dicembre 2016, trasmessa con nota n.581 del 24 gennaio 2017 (Prot.n.113 del 24-01-2017).

Richiamato il funzionamento regolare della **Commissione di Riserva**, secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dall'art.25 dello Statuto, nominata con Decreti del Ministro dell'Ambiente n. 71 del 5 marzo 2013 e n. 73 del 13 febbraio 2014, di cui è Presidente il Prof. Paolo Dell'Anno, Commissione che esprime regolarmente i propri pareri sugli strumenti di programmazione, bilancio e regolamentazione dell'Area marina protetta tra cui, ultimi, i pareri positivi espressi sul Rendiconto 2014 e sul Bilancio di previsione 2015 nella seduta del 5 giugno 2015 e sul Bilancio di Previsione 2016 e sul Piano di Gestione/PEG 2016 nella seduta del 9 aprile 2016.

Considerato che il Consorzio presenta la funzionalità e completezza dei propri organi con la presenza di un proprio organo di revisione contabile nella figura del **Revisore Unico**, nella persona del Dr. Alfonso Giansante, nominato con deliberazione dell'Assemblea n. 1/2015 del 25 marzo 2015, che ha sempre, come il suo predecessore, regolarmente espresso i propri pareri positivi sugli strumenti di programmazione e rendiconto economico-finanziario del Consorzio.

#### ---o--- 2) STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEL CONSORZIO

Considerato che in forza dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2009, istitutivo dell'Area marina protetta Torre del Cerrano, e stata affidata la gestione provvisoria dell'area marina protetta al-Consorzio di Gestione appositamente costituito dalla Regione Abruzzo, Provincia di Teramo e Comuni di Pineto e Silvi, nelle more della stipula della convenzione di affidamento definitivo.

Vista la programmazione approvata dall'Assemblea nella seduta del 30 settembre 2011, nonché il Documento Programmatico 2017-2020 definito nelle sedute plenarie del CdA e dell'Assemblea del 21 ottobre 2016 tenutosi a Torre Cerrano e a Silvi, da intendersi quali documenti riassumibili in se, le **Linee Programmatiche** e il **Piano Generale di Sviluppo** del Consorzio come previsto dal D.Lgs.267/2000.

Richiamati gli obblighi attinenti al **Piano di Azione della Carta Europea del Turismo Sostenibile** che prevede la realizzazione di una serie di interventi utili alla gestione del processo inerente la CETS di cui all'assegnazione avvenuta il giorno 11 dicembre 2014 a Bruxelles presso il Parlamento Europeo.

Richiamata l'adozione avvenuta da parte dei due Comuni di Pineto e Silvi del **Piano di Gestione Siti di Interesse Comunitario "Torre del Cerrano"** n.IT7120215, attraverso la Deliberazione di Giunta del Comune di Pineto n.123 del 16 giugno 2015 e la Deliberazione di Giunta del Comune di Silvi n.152 18 giugno 2015 e l'approvazione avvenuta con Delibera



Commissariale del Consorzio n.23 del 30 giugno 2015, che contiene al proprio interno anche tutte le Azioni previste nel Piano di Azione della CETS.

Vista la deliberazione dell'Assemblea n.6 del 20 aprile 2015 di approvazione del "*Rendiconto 2014 Co.Ges. AMP Torre del Cerrano*" nonché le Deliberazioni del CdA n.25 del 22 aprile 2016 e dell'Assemblea n.1 del 2 maggio 2016 di approvazione del "*Rendiconto 2015 del Co.Ges. AMP Torre del Cerrano*", deliberazioni regolarmente inviate, come i precedenti rendiconti, all'organo di vigilanza ministeriale e alla Corte dei Conti, che attestano la regolarità della gestione economico finanziaria e, infine, in attesa dell'approvazione del Rendiconto 2015 che si avrà in aprile, il resoconto presentato al Ministero dell'efficacia di gestione relativa all'annualità 2016 di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.63 del 20 febbraio 2017 "*Approvazione dati SoDeCi riferiti alla Annualità 2016 per il riparto 2017*" trasmessa al Ministero con nota n.284 del 21 febbraio 2017.

Richiamate le deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio n.10/2016 del 21 dicembre 2016 "*Indirizzi per il Bilancio di Previsione 2017...*", nonché la Deliberazione dell'Assemblea n.11 del 30 dicembre 2016 "*Approvazione Bilancio di Previsione 2017 e Bilancio pluriennale 2017-2019*".

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.65 del 23 febbraio 2017 "*Approvazione Programma Esecutivo di Gestione-Piano di Gestione (PEG/PdG) 2017*".

#### ---o--- 3) LA PERIMETRAZIONE A TERRA

Richiamato il **Decreto Ministero Ambiente 21 ottobre 2009** istitutivo dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, Decreto interministeriale che istituisce l'AMP e che è la madre di tutti i successivi Disciplinari, Indirizzi e Regolamenti, tra cui l'ultimo di Esecuzione e Organizzazione, che pone le norme generali di cui alla Legge 394/1991 e che riporta agli Artt. 11 e 19 i divieti generali, che riporta quanto segue:

- All'Art.4 "**Delimitazione dell'Area Marina Protetta**" recita: "*L'area marina protetta Torre del Cerrano, che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata dalla congiungete i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n.34 dell'Istituto idrografico della marina, allegata al presente decreto*".
- All'Art.7 "**Gestione dell'area marina protetta**" al comma 1 affida la gestione "*al Consorzio denominato Co.Ges. A.M.P. Torre del Cerrano, costituito a tale scopo tra la Regione Abruzzo, la Provincia di Teramo e i Comuni di Pineto e Silvi*" e al comma 2 recita: "*Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure per l'acquisto e l'istallazione dei segnalamenti marittimi e di quanto necessari a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua zonazione*".
- All'Art.10 "**Demanio marittimo**" spiega al primo comma che "*i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta Torre del Cerrano, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel Regolamento di disciplina*" e al comma 2 si specifica che "*al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta Torre del Cerrano nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il soggetto gestore richiede all'amministrazione competente la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonché delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio*".



Visto che, di conseguenza, con la **Delibera del CdA del Co.Ges.AMP Torre del Cerrano n.33 del 21 gennaio 2013** "Perimetro-Confine a terra dell'Area Marina protetta Torre del Cerrano" è stato identificato il confine a terra dell'AMP, concludendo i procedimenti richiesti dal decreto istitutivo agli Artt.7 e 10 nel rispetto dell'art.4, sopra richiamati, ed avviato insieme alle amministrazioni comunali le modalità di gestione del demanio più adatte ad evitare problemi per la gestione delle attività preesistenti.

Considerato che l'azione di reperimento informazioni avviata presso i Comuni, come richiesto dal Decreto istitutivo entro i 90 giorni, ha portato a definire la **linea demaniale da rispettare nella definizione del confine a terra** come indicato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti (DEM 2A25/0180 del 19-03-2004) sul Sistema informativo Demaniale (SID) aggiornato al 31 dicembre 1997, elaborati che la Regione Abruzzo ha trasmesso ai Comuni costieri con nota n.2126 del 21 aprile 2004.

Verificata tale situazione di confine con i due comuni di Pineto e Silvi rispettivamente:

**il Comune di Silvi:**

- ha deliberato in merito con **Delibera della Giunta comunale n.93 del 30 aprile 2012** con la quale sono stati approvati gli indirizzi concordati con una prima fittizia divisione della Zona C in tre Zone C1; C2 e C3, e modalità di pulizia degli arenili e opere su manufatti.
- con successivo atto di autorizzazione n.39855 del 16 novembre 2013 il Comune di Silvi ha autorizzato (Autorizzazione paesaggistica n.39-2013-R) il **posizionamento del palo di delimitazione a terra** nel "punto cospicuo" di intersezione della linea di bordo dell'AMP con la linea demaniale costiera, come indicato nelle precedenti Conferenza di Servizi del 28 maggio e 31 ottobre 2013.
- ha deliberato con **Delibera della Giunta comunale n.152 del 18 giugno 2015** in merito al Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario, nelle cui cartografie è ovviamente indicato tutto quanto sopra riportato.

**il Comune di Pineto:**

- ha deliberato in merito ai documenti di indirizzo per la Pulizia e Accessi degli arenili e sulla realizzazione di interventi prevedendo che tali indirizzi sarebbero stati ricompresi nel Regolamento del Piano Demaniale Comunale, come espresso nella Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 14 Aprile 2013 e la conseguente conferenza di servizi del 3 Luglio 2013.
- con successivo atto di autorizzazione n.22784 del 16 dicembre 2015 il Comune di Pineto ha autorizzato (Autorizzazione paesaggistica n.10413/11-09-2014) il **posizionamento del palo di delimitazione a terra** nel "punto cospicuo" di intersezione della linea di bordo dell'AMP con la linea demaniale costiera, come indicato nelle precedenti Conferenza di Servizi del 28 maggio e 31 ottobre 2013.
- ha deliberato con **Delibera della Giunta comunale n.123 del 16 giugno 2015** in merito al Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario, nelle cui cartografie è ovviamente indicato tutto quanto sopra riportato.

Richiamato il parere dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n.32138 del 4 dicembre 2013 che autorizza il posizionamento dei pali di delimitazione a terra ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n.374.

Considerato che la Commissione di Riserva, organismo di controllo ministeriale sull'operato del Consorzio istituita in forza dell'art.2 comma 399 della legge 24 dicembre 2007, costituita



presso l'AMP Torre del Cerrano con Decreto del Ministro n.71 del 5 marzo 2013, nella prima seduta del 11 maggio 2013 ha confermato le indicazioni di perimetrazione a terra dell'AMP come deliberate dal CdA n.33-2013 specificando in verbale quanto segue:

- ha chiesto di includere l'area di pertinenza di Torre Cerrano nel perimetro *"essendo al momento esclusa dalla stessa in forza del testo del decreto istitutivo che limita l'AMP al limite del confine demaniale marittimo"*.
- La Commissione nella stessa seduta specifica di dover mantenere alta l'attenzione sulle modalità di utilizzo del demanio marittimo chiedendo *"lumi sulla gestione degli spazi dell'arenile demaniale essendo questo uno degli aspetti più importanti per l'AMP Torre del Cerrano chiedendo che la Ricognizione delle Concessioni Demaniali e verifica del Perimetro a Terra dell'AMP venga inviata ai membri della Commissione per un esame degli impatti sull'ambiente. Il Presidente propone che il contenuto dispositivo della lettera e) dell'Art.9 del Decreto 21 Ottobre 2009 comporti che qualunque atto di nuova concessione, pianificazione e regolamentazione del demanio marittimo, venga sottoposto ad una verifica da parte della Commissione di Riserva"*.

Verificato, pertanto, che tutti i componenti della Commissione di Riserva, come richiesto, hanno ricevuto il materiale inerente la ricognizione delle Concessioni Demaniali e la Perimetrazione a terra dell'Area Marina Protetta con comunicazione del 27 maggio 2013, completa della **Delibera del CdA del Co.Ges.AMP Torre del Cerrano n.33 del 21 gennaio 2013 "Perimetro-Confine a terra dell'Area Marina protetta Torre del Cerrano"**, e la Commissione di Riserva non ha ritenuto di osservare nulla nella procedura seguita in alcuna delle successive sedute.

#### ---o--- 4) IL PIANO DI GESTIONE DEL SIC

Considerato che in GUCE n L024 del 26 gennaio 2013 è stato pubblicato l'aggiornamento dell'elenco dei Siti di Interesse Comunitario e che al n.IT7120215 è stato riconosciuto il SIC denominato **"Torre del Cerrano"**, coincidente per estensione e delimitazione con l'AMP Torre del Cerrano, a cui è affidata la gestione.

Considerato che:

- Il lavoro di individuazione del sito è partito nel 2010 dagli uffici dell'Area Marina Protetta con il supporto di Federparchi ed ha coinvolto la Regione Abruzzo, che ha approvato la candidatura con Delibera di Giunta nel settembre 2010 (n.738 del 27.09.2010), ed il Ministero dell'Ambiente che ha validato la candidatura nel settembre 2011.
- gli ambienti riconosciuti come "Habitat prioritari" da salvaguardare in base alla direttiva 92/43/CEE sono: Banchi di sabbia a debole copertura di acqua, che caratterizzano gran parte della costa dell'AMP, con presenza di scogliere con bio-costruzioni di Sabellaria e dune costiere con ricchezze faunistiche e specie vegetazionali di primario interesse.
- Il riconoscimento costituisce un ulteriore tassello alla protezione naturalistica dell'area attraverso la Rete Natura 2000, un prezioso sistema di tutela del patrimonio naturale a livello europeo.

Richiamate le decisioni assunte dal **Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano** con Deliberazione n.24 del 1 giugno 2011 in cui è stata deliberata l'approvazione del progetto per il PIANO DI GESTIONE "S.I.C IT/201009 "Torre del Cerrano" dell'Area Marina Protetta "Torre del Cerrano", [...] di dare seguito al progetto predisposto con l'Università di Teramo per partecipare al bando pubblicato come "Deliberazione 29.12.2010, n. 1026: Reg.(CE) n. 1698/05- Asse III - Art. 57 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-



2013. - Misura 323 - "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" della Regione Abruzzo - Italia.

Richiamate le **Conferenze di Servizi** tenutesi: la prima presso gli uffici della Regione Abruzzo a Pescara, il giorno **5 dicembre 2014**, la seconda presso gli uffici dell'Area marina protetta Torre del Cerrano a Pineto, il giorno **20 aprile 2015** e l'ultima, decisoria, nello stesso luogo il **12 giugno 2015**.

Richiamate le prese d'atto avvenute da parte dei due Comuni di Pineto e Silvi del **Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario Torre del Cerrano n.IT7120215**, attraverso la Deliberazione di Giunta del Comune di Pineto n.123 del 16 giugno 2015 e la Deliberazione di Giunta del Comune di Silvi n.152 18 giugno 2015 e l'adozione avvenuta con Delibera Commissariale del Consorzio n.23 del 30 giugno 2015.

Considerato che il **Piano di Gestione SIC IT7120215 "Torre del Cerrano"** è stato inviato alla Regione Abruzzo prima con nota n.2404 del 24 novembre 2014, per la convocazione della Conferenza di Servizi autorizzativa, e poi con nota n.1528 del 30 giugno 2015, a Piano approvato, completo in ogni sua parte e allegati, con lo specifico richiamo alle adozioni avvenute con la Delibera Commissariale sopra richiamata e con le delibere di presa d'atto dei Comuni competenti:

- **Deliberazione di Giunta del Comune di Pineto n.123 del 16 giugno 2015 "Preso d'Atto del Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario Torre Cerrano IT7120215"**.
- **Deliberazione di Giunta del Comune di Silvi n.152 18 giugno 2015 "Preso d'Atto del Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario Torre Cerrano IT7120215"**.

---o--- 5) IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ORGANIZZAZIONE

Richiamato il lavoro svolto per la predisposizione del Regolamento di Esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, previsto come strumento operativo delle Aree marine Protette Italiane dalla normativa vigente e nello specifico caso dell'AMP Torre del Cerrano richiamato dal DM 21 ottobre 2009, istitutivo dell'AMP, e dal DM n.2018 del 18 luglio 2009 contenente il Regolamento di Disciplina, come segue:

- L'art. n.8 del DM del **21 ottobre 2009 (decreto istitutivo dell'AMP)** indicava in **180 giorni** il tempo entro il quale, dalla data di pubblicazione del Decreto avvenuto il **10 aprile 2010**, il Co.Ges doveva predisporre il Regolamento.
- nel 2010 pertanto l'AMP ha predisposto un **Avviso pubblico** recante anche la bozza del regolamento, il modulo delle osservazioni e a provveduto alla PUBBLICAZIONE DELLA BOZZA DEL REGOLAMENTO SUL SITO DELL'AMP.
- l'**8 ottobre 2010** il Consiglio di Amministrazione predisponendo un testo di Regolamento più adeguato dopo averlo confrontato pubblicamente in occasione di una due giorni di lavori appositamente organizzata a Torre Cerrano nel mese di settembre 2010, chiamata "**Il Parco che verrà**" con i maggiori esperti a livello nazionale e dal 09/10/2010 aperto ad osservazioni del pubblico.
- Il giorno **27 ottobre 2010** tale bozza di Regolamento viene inviato al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare per l'approvazione, ma per l'approvazione definitiva il Ministero necessita del parere della Commissione di Riserva non ancora nominata a quella data, dal Ministero stesso.

Richiamato allora il percorso seguito nel 2010 per l'invio del Regolamento entro i 180 giorni a seguito del quale, si sono avviati ulteriori approfondimenti per la formazione del testo definitivo



del Regolamento di Esecuzione e Organizzazione, nell'ambito di un gran numero di incontri, di cui molti svolti pubblicamente e aperti a tutti nell'ambito del quale è proseguita la fase aperta di raccolta osservazioni mantenendo la pubblicazione della bozza di Regolamento sul sito internet del Consorzio.

Di seguito il percorso cronologicamente ricostruito:

- la Delibera del CdA del Co.Ges.AMP Torre del Cerrano n.33 del 21 gennaio 2013 ha identificato il confine a terra dell'AMP. Con questa delibera il Consorzio ha concluso i procedimenti richiesti dal decreto istitutivo agli Artt. 7 e 10 nel rispetto dell'art.4 ed avviato insieme alle amministrazioni comunali le modalità di gestione del demanio più adatte ad evitare problemi per la gestione delle attività preesistenti. L'azione di reperimento informazioni avviata presso i Comuni, come richiesto entro i 90 giorni, ha portato a definire la linea demaniale da rispettare nella definizione del confine a terra come indicato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti (DEM 2A25/0180 del 19-03-2004) sul Sistema informativo Demaniale (SID) aggiornato al 31 dicembre 1997, elaborati che la Regione Abruzzo ha trasmesso ai Comuni costieri con nota n.2126 del 21 aprile 2004.

- il **5 marzo 2013** con decreto ministeriale n. 0071 viene nominata la Commissione di Riserva, il cui parere è obbligatorio per il Regolamento. La nomina della Commissione avviene da parte del Ministero pur ancora in assenza della designazione dei componenti dei Comuni e della Regione (quest'ultimo avrebbe dovuto svolgere il ruolo di Vice-Presidente) in attesa di nomina. Nomina poi avvenuta da parte dei Comuni ma mai dalla Regione Abruzzo.

- il **27 maggio 2013** il CdA approva una migliore "Bozza di Regolamento" stavolta verificata dalla Commissione di Riserva, da inviare al Ministero per iniziare l'istruttoria.

- il **28 marzo 2014** la Commissione di Riserva inserisce ulteriori osservazioni, specificando che il Regolamento può avere **PARERE FAVOREVOLE**.

- il **16 maggio 2014** il Ministero integra nel testo con nota n. 9683/pnm la proposta di Regolamento non accettando alcune soluzioni fornite per risolvere alcune problematiche locali.

- il **5 giugno 2015** la Commissione di Riserva si riunisce nuovamente per valutare le proposte del Ministero, proponendo ulteriori modifiche.

A **settembre 2015** si insedia il nuovo CDA che esprime da subito la volontà di voler arrivare in tempi brevi all'approvazione del Regolamento (ricordiamo il termine di 180 giorni dall'istituzione dell'AMP, anche perché nel frattempo vige il Decreto istitutivo dell'AMP e quindi diverse attività importanti per l'AMP non sono consentite poiché non regolamentate, vedi ad esempio le immersioni, la pesca sportiva, la pesca turistica, l'attracco delle imbarcazioni con finalità turistiche etc etc).

- con nota n. 2743 del **16 novembre 2015** si richiede una riunione sul Regolamento di Esecuzione e Organizzazione, svoltasi poi in data 30 novembre 2015 e, con i due **Comuni di Pineto e Silvi**, in presenza dei propri referenti politici, con gli assessori e consiglieri delegati in materia, con i tecnici, con la presenza dei rappresentanti degli uffici tecnico-urbanistici con competenza sul demanio marittimo. La riunione ha esito positivo.

- il CDA si riunisce nuovamente in data **15 dicembre 2015** prendendo atto delle osservazioni della Commissione di Riserva e del Ministero dell'Ambiente, provvede a modificare il Regolamento come richiesto ed invia di nuovo al Ministero dell'Ambiente il testo.

- il **21 dicembre 2015** l'Assemblea dei Soci procede all'approvazione del Regolamento di Esecuzione e Organizzazione

Successivamente il CDA decide di avviare una consultazione finale sul testo ormai definitivo con i portatori di interesse per apportare eventuali ulteriori miglioramenti. L'Avviso Pubblico contenente anche le specifiche convocazioni inviate con nota protocollata a tutti i portatori di interesse divisi per categorie è anche pubblicata sul sito dell'AMP, dandone notizia alla stampa.

Le riunioni si sono svolte come segue:

- il **22 gennaio 2016** ci si riunisce con le **Associazioni locali** e rappresentanti dei Comuni.
- il **25 gennaio 2016** con i **Pescatori artigianali e sportivi** e rappresentanti dei Comuni..
- il **26 gennaio 2016** con i **Balneari** e le **Associazioni titolari di Alaggi** di Pineto e Silvi ricadenti all'interno dell'AMP, e rappresentanti dei Comuni..



- il **9 aprile 2016** la Commissione di Riserva si riunisce nuovamente e trasmette un **PARERE POSITIVO** sul testo approvato in Assemblea chiedendo di operare un'ultima modifica, poi recepita nel CDA del 22 aprile 2016.
- nel mese di **settembre 2016** il Ministero comunica di aver adottato definitivamente il concetto delle tre zone C: C1; C2 e C3 in cui l'AMP aveva chiesto di separare in maniera graduata la normativa e ne vengono definite le coordinate dei punti di confine. E' un passaggio fondamentale che differenzia differenti regimi di tutela che altrimenti, appianandosi nel regime più rigido avrebbe penalizzato le strutture preesistenti nelle aree periferiche dell'AMP.
- il **23 novembre 2016**, con nota n. 246387pnm il Ministero dell'Ambiente trasmette l'**ULTIMA E DEFINITIVA** versione del Regolamento di Esecuzione e Organizzazione.
- il **24 novembre 2016** il CDA approva l'ultima e definitiva versione del Regolamento inviata dal Ministero dell'Ambiente, inviandone copia all'Assemblea dei Soci.
- il **30 novembre 2016** l'Assemblea dei Soci alla presenza dei rappresentanti di tutti gli enti facenti parte del Consorzio: Sindaci dei Comuni di Pineto e Silvi e Presidenti, o loro delegati, della Provincia di Teramo e Regione Abruzzo **APPROVA** i contenuti e l'allegato al Regolamento di Esecuzione e Organizzazione, trasmettendo l'atto al Ministero dell'Ambiente per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- il **30 gennaio 2017** il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione, nella sua ultima e definitiva versione, è pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n.24 del 30 gennaio 2017**, serie generale.

Visti che i passaggi di verifica del Consorzio effettuati congiuntamente con il Ministero dell'Ambiente sul testo del Regolamento hanno avuto, precedentemente, un percorso di partecipazione e condivisione dei contenuti con i vari settori produttivi interessati dall'AMP Torre del Cerrano e registrati con nota del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n.9683/PNM del 16 maggio 2014; Verbale della seduta della Commissione di Riserva del 6 giugno 2014; Delibera del Consiglio di Amministrazione n.13 del 15 dicembre 2015; Deliberazione di Assemblea n.17 del 21 dicembre 2015; nota del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n.5540 del 15 marzo 2016; nota di questo Consorzio n.724 del 18 marzo 2016, riscontro ministeriale n.6084 del 22 marzo 2016, verbale del Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2016 e, infine nota del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n.24638/PNm del 23 novembre 2016.

Considerato che con Deliberazione di Assemblea n.6 del 30 novembre 2016 si è provveduto alla definitiva "Approvazione Regolamento Esecuzione Organizzazione AMP Torre del Cerrano" secondo quanto approvato dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.51 del 24 novembre 2016 "Approvazione Regolamento di esecuzione e organizzazione AMP Torre del Cerrano".

Visto che il **Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione** è stato approvato in via definitiva dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare con **Decreto del Ministro n.11 del 12 gennaio 2017** e porta all'Art. 1 il seguente passaggio: «*Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono anche le Misure di Conservazione per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT7120215 "Torre del Cerrano" e relativa designanda ZSC, coincidente con il territorio dell'Area marina Protetta.*».

---o--- 6) PDG; REO e MISURE MINIME DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE

Vista la Delibera di Giunta Regione Abruzzo n.877 del 27 dicembre 2016 "*Misure generali di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo. Approvazione*" in base alla quale sono state approvate le «*"Misure generali di conservazione*





*per la tutela delle ZPS e dei SIC della Regione Abruzzo" e i relativi allegati, che fanno parte del presente atto: - All.1 Elenco dei SIC e ZPS della Regione Abruzzo; All.2 Misure generali di conservazione da applicarsi a tutti i SIC e ZPS della Regione Abruzzo; All.3. Misure specifiche per gli ecosistemi».*

Considerato che nell'elenco di cui all'allegato 1 della delibera sopra citata è inserito il sito SIC IT7120215 "Torre del Cerrano" e che le Misure di cui agli allegati 2 e 3 differiscono in misura considerevole dalle **Misure Minime di Conservazione** adottate nel Piano di Gestione dello stesso Sito come sopra richiamato e che, pertanto, se tali Misure dovessero essere applicate come approvate dalla Regione Abruzzo creerebbero problemi gestionali enormi, vanificando tutto il lavoro svolto in questi anni per la messa a punto dei due strumenti cardine del funzionamento sia dell'AMP che del Sito SIC e cioè il **Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area marina protetta Torre del Cerrano ed il Piano di Gestione del SIC IT7120215 "Torre del Cerrano"** .

Visto che la stessa delibera regionale chiarisce:

al punto 4 *«di stabilire che qualora le ZPS ed i SIC ricadano all'interno di aree naturali protette regionali, istituite ai sensi della legislazione vigente, le Misure generali di conservazione integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi e che le stesse debbano essere recepite»* e

al punto 5 *«di stabilire che le misure di conservazioni di cui all'allegato 3 hanno valenza fino all'approvazione per ogni SIC delle misure di conservazione sito specifiche»* e

al punto 8 *«di ribadire che gli Enti gestori delle ZPS e dei SIC sono quelli indicati nella DGR n.227 del 4 aprile 2001»* nella quale è specificato che per i Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciali ricadenti nelle aree protette istituite in forza della normativa vigente l'ente gestore di Sic e ZPS è lo stesso organismo di gestione dell'area protetta.

Visto che il presente Consorzio di Gestione è gestore dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano in forza dell'Art.6 del Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 21 ottobre 2009, istitutivo della stessa AMP, area protetta di interesse nazionale seppure la gestione è delegata ad un Consorzio di Gestione di cui fanno parte anche gli Enti Locali, e pertanto anche in forza della DGR n.227 del 4 aprile 20011, gestore anche del SIC IT7120215 "Torre del Cerrano" che coincide con l'Area marina protetta.

Richiamato il passaggio specifico della Delibera Commissariale n.23 del 30 giugno 2015 di "Adozione Piano di gestione Sito di interesse Comunitario IT7120215 "Torre del Cerrano" in cui si chiarisce ulteriormente quanto già indicato all'interno dello stesso Piano di Gestione in merito alle Misure di Conservazione del SIC, laddove recita: *«Di ribadire che il Piano di Gestione del SIC IT7120215 "Torre del Cerrano" NON ha alcun valore normativo né di strumento urbanistico essendo vigente già sulla medesima area la normativa dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano sufficiente a garantire le misure minime di conservazione richieste dalla UE. Gli strumenti normativi della stessa AMP, vigenti o che entreranno in vigore in futuro, sono pertanto quelli che regolamentano anche il sito Natura2000 in forza di quanto previsto dalla legge di recepimento della Direttiva Habitat, DPR n.357 del 8 settembre 1997, all'art.4 comma 3, che recita: "Qualora le Zone Speciali di Conservazione [cioè i SIC dopo l'approvazione del Piano di gestione] ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente"».*



Considerato che il **Piano di Gestione SIC IT7120215 "Torre del Cerrano"** è stato inviato alla Regione Abruzzo, come sopra richiamato, con nota n.1528 del 30 giugno 2015, a Piano approvato, completo in ogni sua parte e allegati, e che con nota n.1258 del 24 maggio 2016 è stato sollecitato il Presidente del Consiglio regionale alla approvazione di detto Piano di gestione anche alla luce del sollecito pervenuto dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n.4296 /PNM Div.II del 1 marzo 2016.

Richiamata allora, come atto finale, la nota n.194 del 7 febbraio 2017 con cui questo Consorzio ha trasmesso copia completa del Regolamento di Esecuzione e Organizzazione, come pubblicato nel DM del 12-01-2017, in risposta alla nota n.6763/17 del 13-01-2017 con cui la Regione Abruzzo chiedeva la trasmissione delle Misure Minime di Conservazione Sito-Specifiche, chiudendo così la connessione tra Regolamento dell'AMP e Misure di Conservazione del SIC.

---o--- 7) PROBLEMATICHE EMERSE

Considerato che in data 27 gennaio 2017, previo nota convocazione della Direzione Marittima della Guardia Costiera-Capitaneria di Porto di Pescara, assunta a prot.n.109 del 24 gennaio 2017, si è svolta una riunione operativa per esaminare e concordare le modalità di connessione e prevalenza delle norme e dei Piani e Regolamenti sopra indicati.

Richiamata le riunioni svolte con i rappresentanti delle Associazioni dei balneari in data 7 marzo e 14 marzo 2017 come da convocazione n.374 del 7 marzo 2017, in base alla quale sono emerse delle particolari interpretazioni da dare al Regolamento di Esecuzione e Organizzazione in merito alla gestione degli spazi demaniali.

Queste le problematiche più importanti:

- a) Messa a punto del **programma di utilizzazione del demanio marittimo in Zona B** di cui all'Art.14 c.1 lett.a).
- b) Presenza di **cani all'ombrellone** nelle concessioni gestite differente dalla "circolazione libera o al guinzaglio" nell'AMP dal 1 marzo al 30 luglio, come indicato all'Art.4 c.6, nonché il transito lato ferrovia a Pineto e lato via Forcella a Silvi per il passeggio in pineta.
- c) Aree attrezzate per l'attività libera di **pic-nic in prossimità degli stabilimenti balneari**, oggetto di specifica concessione previsto nelle ordinanze comunali, differente dal pic-nic libero di cui al divieto dell'Art.4 c.8 lett.g) e i).

Richiamato allora quanto riportato nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.33 del 5 luglio 2016 già di "**Indirizzi interpretativi sul Regolamento di Disciplina dell'AMP Torre del Cerrano**" in cui si deliberava per "**l'attuazione di alcune procedure per l'esecuzione di istruttorie utili al rilascio delle autorizzazioni e in particolare di fornire indicazioni per l'applicazione del divieto di nuove concessioni in Zona B e per il divieto di posizionamento di giochi e aree sportive sulle spiagge libere**", confermando così la necessità di rispettare pienamente il dettato del REO.

Visto che in forza di quanto deliberato come sopra alcune interpretazioni sono state definite in una successiva seduta, nel Consiglio di Amministrazione del 5 agosto 2016, come poi riportato nella nota n.1830 del 6 agosto 2016 al Comune di Pineto, come segue:

- «di intendere che le nuove concessioni ivi previste non autorizzabili in Zona C1 e C2 siano, effettivamente, tutte quelle che, alla data di approvazione del Regolamento da



*parte dell'Assemblea del Co.Ges.AMP Torre del Cerrano, non erano esistenti a prescindere dal titolo autorizzativo o dalla natura di questo, mentre per ciò che concerne le concessioni di alaggio, nella ottica di massima tutela della duna, si dovrà evitare che questa venga ricompresa al loro interno, compensando le aree eventualmente perse» anticipando il dettato del REO.*

- «in relazione all'affidamento di aree nell'ambito della pineta demaniale [...] oltre la temporaneità dell'utilizzo, che piccole aree siano autorizzate solo nell'ambito ed in relazione a quelle concessioni dotate di specifiche autorizzazioni per la somministrazione di bevande e alimenti» anticipando il dettato del REO.

Ritenuto, pertanto, che gli articoli del Regolamento su cui andrà prevista una specifica modalità di applicazione, sono quelli affrontati nei sopra richiamati incontri con le Associazioni dei balneari e sarebbe opportuno definirli meglio con il disciplinare concordato.

Verificate le proposte degli articoli costruiti sulla base di quanto sopra indicato nella ulteriore riunione svolta con le Associazioni di rappresentanza dei balneari il 28 marzo 2017 come da convocazione email Prot.n.496 del 24 marzo 2017.

---o---

Richiamate, altresì, le richieste pervenute da due pescatori artigianali inerenti la problematica della successione, la prima, e della acquisizione la seconda, di licenze per la piccola pesca dopo il 9 aprile 2010, data di pubblicazione in GU del Decreto istitutivo 21 ottobre 2009, pervenute come segue:

- **Peracchia Matteo:** istanze del 27 ottobre 2014 (Prot.n.2153 del 27 ottobre 2016) e 26 gennaio 2016 (Prot.n.233 del 26 gennaio 2016).
- **Terra Gianluca:** istanze del 5 luglio 2016 (Prot.n.1657 del 13 luglio 2016) e 2 agosto 2016 (Prot.n.1961 del 3 settembre 2016).

Verificato che le imbarcazioni ed i cambi di intestazione societaria delle sopra indicate imprese di pesca non hanno modificato la residenza dei titolari e non hanno aumentato lo sforzo di pesca precedentemente assunto.

---o---

Considerato che l'apertura della Zona B alle **Immersioni con autorespiratore** ed alla **Pesca sportiva e ricreativa**, fino alla pubblicazione del REO non consentite, è opportuno farla precedere da una fase di monitoraggio e verifica della capacità di carico di tali ecosistemi rispetto ad attività che possono avere un impatto ambientale anche notevole.

Ritenuto opportuno che per tali due tematiche le azioni di monitoraggio e verifica vengano svolte attraverso specifiche convenzioni con realtà locali utili alla individuazione delle migliori forme di fruizione.

---o---

Considerato che alcune delle procedure nel Regolamento di Esecuzione e Organizzazione prevedono per alcuni aspetti della disciplina del Demanio marittimo successivi provvedimenti del soggetto gestore su alcune materie quali gli accessi in spiaggia (Art.14 c.1 lett.a, c.2 e c.9; Art.15 c.5 e c.6; Art.16 c.1 e c.2).

Richiamati al riguardo i Documenti di Indirizzo specificatamente prodotti per la gestione del Demanio marittimo a terra approvati con i seguenti provvedimenti:



- Con **Delibera del Consiglio di Amministrazione** n.2 del 16 febbraio 2012 viene approvata una *"Intesa per indirizzi sulla gestione del Demanio Costiero con Comuni di Pineto e Silvi (Te)"* per ciò che concerne la materia della PULIZIA e ACCESSI al Demanio.
- Con **Delibera del Consiglio di Amministrazione** n.10 del 11 aprile 2012 viene approvata una *"Intesa Gestione Demanio con i Comuni: indirizzo per pareri su Concessioni e Opere"* per ciò che concerne la materia delle CONCESSIONI e OPERE sul Demanio.
- Con **Delibere di Giunta Comunale**, del **Comune di Silvi** n.93 del 30 aprile 2012 e del **Comune di Pineto** n. 62 del 14 Aprile 2013, secondo anche la conseguente Conferenza di Servizi del 3 Luglio 2013, relative agli indirizzi sulla gestione del demanio in materia di CONCESSIONI e OPERE e di PULIZIA e ACCESSI nell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano.

Considerata l'applicazione valida di tali documenti di indirizzo recepiti all'interno del disciplinare di caratterizzazione ambientale degli stabilimenti balneari oggi individuati nel Progetto "Lido amico del Parco" in alcuni casi attuati anche attraverso specifiche note, come quella dell'AMP n.985 del 19 maggio 2014 inerente il posizionamento dei tubi di salvaguardia del trasporto a mare dell'acqua dei ruscelli incidenti con le concessioni baneari.

Visto che in materia i due documenti di indirizzo prodotti congiuntamente con i titolari delle concessioni e i due Comuni di Pineto e Silvi hanno dimostrato una buona forma di utilizzazione e pertanto laddove non in contrasto con il Regolamento di Esecuzione e Organizzazione possono essere considerati tutt'ora utili laddove lo stesso Regolamento prevede successivi provvedimenti specifici da parte del soggetto gestore.

---o---

Richiamata la recente nota di sollecito del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n.5472 del 16 marzo 2017 con cui si chiede l'invio del Disciplinare applicativo di Esecuzione e Organizzazione.

Visto il **D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267**, Testo Unico Enti Locali, in particolare i Titoli II e III relativi al Bilancio.

**Ad unanimità dei voti legalmente resi nei modi e termini di legge  
DELIBERA**

- 1) Di **ADOTTARE**, la bozza del **DISCIPLINARE** applicativo del **Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione**, previsto nell'Art.5 comma 5 dello stesso Regolamento (approvato in via definitiva dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare con Decreto del Ministro n.11 del 12 gennaio 2017 pubblicato in GU n.24 del 30-1-2017), nel testo completo di tabelle inerenti la fissazione di diritti di segreteria, corrispettivi e sanzioni, come allegato alla presente (*Allegato I*).
- 2) Di sottoporre tale bozza di Disciplinare al parere della **Commissione di Riserva** ed a quello dell'Assemblea di questo Consorzio, prima dell'invio al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, per il parere finale.
- 3) Di provvedere al completamento del **quadro delle sanzioni** di cui all'ultimo allegato della bozza di Disciplinare congiuntamente alla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera e sulla base delle indicazioni che emergeranno dal parere del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.
- 4) Di confermare in tale contesto che il **perimetro a terra** dell'Area Marina Protetta e, pertanto, anche del Sito di Interesse Comunitario IT7120215 "Torre del Cerrano", coincide, come richiamato in



premessa con la linea di delimitazione del Demanio indicato dal Sistema Informativo Demaniale Marittimo a conferma di quanto già indicato nella precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.33 del 21 gennaio 2015 contenente in allegato le cartografie di riferimento.

- 5) Di confermare validi, laddove per alcune delle procedure della disciplina del demanio marittimo il Regolamento di Esecuzione e Organizzazione prevede successivi provvedimenti del soggetto gestore (Art.14 c.1 lett.a, c.2 e c.9; Art.15 c.5 e c.6; Art.16 c.1 e c.2), i due **Documenti di Indirizzo** prodotti congiuntamente con i titolari delle concessioni e con i due Comuni di Pineto e Silvi e approvati con precedenti Delibere del Consiglio di Amministrazione n.2 del 16 febbraio 2012 e n.10 del 11 aprile 2012; sempre se, non in contrasto con lo stesso Regolamento di Esecuzione e Organizzazione.
- 6) Di indicare nel **Forum** della CETS-Carta Europe del Turismo Sostenibile il luogo dove lavorare con una consulta sempre aperta con il settore balneare e dove sviluppare i contenuti del Protocollo d'Intesa firmato con le tre Associazioni dei balneari nel novembre 2012.

Di trasmettere la presente Deliberazione alla Commissione di Riserva e ai componenti del Consorzio per quanto di competenza onde procedere agli atti conseguenti ed alla approvazione dello stesso disciplinare come previsto all'Art.5 comma 7 dello stesso Regolamento di Esecuzione e Organizzazione.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n.267/2000.

Di pubblicare la presente Delibera sul sito dell'Area Marina Protetta: [www.torredelcerrano.it](http://www.torredelcerrano.it), in osservanza a quanto previsto dall'art.124 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 18 giugno 2009, n.69, art.32, che obbliga alla sola pubblicazione a mezzo sito informatico e attraverso le modalità indicate nel Decreto Legislativo n.235/2010 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Verbalizzante  
Avv. Pietro PALOZZO

.....

Il Presidente  
Dr. Leone CANTARINI

.....

**Parere Regolarità Tecnica e Contabile**  
Art.49 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL

**FAVOREVOLE**

Il Responsabile  
dell'Area Marina Protetta  
Dr. Fabio VALLAROLA

.....

**Certificato di pubblicazione**  
Art.124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL  
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito ufficiale Area Marina Protetta "www.torredelcerrano.it" ai sensi della Delibera CdA n.6 del 18.02.2011, in data:

**06 APR. 2017**

Il Responsabile  
dell'Area Marina Protetta  
Dr. Fabio VALLAROLA

.....

VISTO  
Operatore Area Amm.va

.....



Allegato 1

**DISCIPLINARE INTEGRATIVO al  
REGOLAMENTO di ESECUZIONE e ORGANIZZAZIONE (R.E.O.)  
DELL'AREA MARINA PROTETTA TORRE DEL CERRANO  
(D.M. .11 del 12.01.2017 pubblicato sulla G.U. nr.24 del 30 GENNAIO 2017)**

ANNO 2017

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. A - Oggetto**

1. Il presente Disciplinare stabilisce la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del Decreto istitutivo 21 ottobre 2009, e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo, al decreto n.218 del 28 luglio 2009 ed in particolare in relazione al Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione da oggi in poi indicato anche con la sigla REO dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n.11 del 12 gennaio 2017 (G.U. n.24 del 30 gennaio 2017).

**Art. B - Definizioni e validità**

1. Ai fini del presente disciplinare si assumono le definizioni di cui ai decreti richiamati all'art.1.
2. Il presente Disciplinare stabilisce le discipline e le modalità di svolgimento delle attività consentite per le quali il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, rimanda a decisioni del soggetto gestore o che comunque necessitano di una interpretazione applicativa.
3. Il presente Disciplinare è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare secondo quanto previsto all'art.5 comma 7 dello stesso Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione (D.M. 11/2017).

**TITOLO II -  
DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO  
DELLE ATTIVITA' CONSENTITE**

**Art. C - Definizioni e applicazioni particolari su Attività non Consentite (artt. 3; 4 e 12 REO)**

1. Ai sensi del divieto di cui all'Art.3 comma 3 "E' vietato, inoltre, ogni disturbo all'ambiente ...", va applicato nei termini di cui al Piano Acustico Comunale, o in attesa dell'approvazione del Piano acustico, in relazione all'Ordinanza annuale pubblicata da ogni Comune al riguardo.
2. Ai sensi del divieto di cui all'Art.4 commi 4 e 5: "Per prevenire e contenere l'inquinamento luminoso ...", per comprovati motivi legati alla incolumità pubblica e per la salvaguardia del patrimonio privato, i termini di cui al comma 5 potranno essere estesi dal soggetto gestore con apposita autorizzazione qualora dalle attività di monitoraggio non risultino problemi per le specie protette.
3. Ai sensi del divieto di cui all'Art.4 comma 6 "Non è consentita la circolazione libera o al guinzaglio di cani ..." per circolazione deve intendersi il passeggio fuori dalle concessioni balneari lungo le spiagge libere. E' fatta salva la presenza di animali di affezione all'interno delle concessioni balneari, ove è previsto l'accesso secondo le norme definite dalle ordinanze balneari. Il transito lungo il lato ovest delle pinete resta consentito, con l'uso del guinzaglio, essendo i percorsi dedicati alle passeggiate e/o pavimentati a bordo pineta di fatto fuori dal perimetro della Area marina protetta.
4. Ai sensi del divieto di cui all'Art.4 comma 8 lettera e) "accedere, transitare e sostare con i mezzi



*motorizzati*” per mezzi motorizzati si intendono quelli privati con esclusione dei mezzi di servizio, per la ricerca scientifica e della sicurezza, come indicato anche nell’art.16, per l’arenile, e nell’art.10, per la sicurezza.

5. Ai sensi del divieto di cui all’Art.4 comma 8 lettera g) “*approntare aree pic.nic ...*”, si intendono le aree pic-nic, campeggio e bivacco non regolamentato con esclusione delle piccole aree attrezzate temporanee, aperte al libero uso, in prossimità degli stabilimenti balneari che ne abbiano i requisiti appositamente realizzate o autorizzate da Comune e soggetto gestore.
6. Ai sensi del divieto di cui all’Art.12 comma 2 e 7 “*Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive ...*” intende l’uso dell’immagine dell’AMP o della stessa Torre Cerrano per scopi commerciali escludendo l’uso promozionale della propria struttura per gli operatori turistici locali.

#### **Art. D – Disciplina Immersioni subacquee (art. 17 REO)**

1. In attuazione del comma 9 dell’art.17 del REO al fine di effettuare il monitoraggio necessario nei primi anni di apertura, le immersioni in zona B sono consentite solo in forma guidata come indicato dall’articolo seguente.

#### **Art. E – Disciplina delle visite guidate subacquee (art. 18 REO)**

1. Nell’Area Marina Protetta sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte accompagnati da Guida autorizzata o dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore secondo modalità riportate di seguito.
2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per le attività di Guida nelle immersioni subacquee e/o per l’accreditamento del Centro di Immersione il soggetto gestore può stipulare idonea convenzione con Associazioni/Fondazioni/Università utili allo scopo, volta a formare e verificare la capacità degli operatori.
3. Coloro che intendano effettuare l’attività di guida subacquea o istruttore subacqueo nell’ambito dell’A.M.P., devono ottenere l’iscrizione nell’apposito Elenco di “*Guide del Cerrano*”, tenuto dal soggetto gestore, oppure far parte di un Centro di Immersione autorizzato e accreditato al registro conservato dal soggetto gestore a tale scopo.
4. Per ottenere l’iscrizione nel registro dei Centri di Immersione autorizzati, obbligatoria per espletare qualsiasi attività subacquea di accompagnamento, istruzione, guida di persone nell’ambito dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, occorre presentare apposita istanza a firma del rappresentante in carta legale al soggetto gestore dell’AMP corredata dalla documentazione richiesta nel Regolamento integrata con:
  - curriculum particolareggiato sulla pregressa attività subacquea svolta;
  - titoli e brevetti abilitativi, oltre che per l’attività subacquea, anche ai fini del soccorso e soci titolati come Guida del Cerrano e iscritti all’Albo conservato presso il soggetto gestore;
  - nominativi delle guide impiegate, iscritte al Centro di Immersione che fa richiesta; eventuali varianti devono essere tempestivamente comunicate;
  - dichiarazione circa le modalità con cui si intende effettuare l’attività (se singolo, in gruppo, collaborando con pescatori e operatori locali purché in possesso di specifica autorizzazione rilasciata da ente tecnico);
  - dichiarazioni inerenti il comma 12 dell’art. 18 del REO;
  - indirizzo della sede logistica e relativi numeri telefonici, email e sito web e pagina facebook eventualmente attiva.
  - per i soli soggetti che chiedono il rinnovo dell’iscrizione apposita dichiarazione di aver adempito a tutti gli oneri economici derivanti dall’attività svolta nell’anno precedente e copia del versamento effettuato per l’annualità in corso.
5. L’iscrizione può essere revocata per il venir meno dei requisiti necessari per la stessa nonché per violazioni delle norme di salvaguardia dell’A.M.P., norme di sicurezza della navigazione e sulla sicurezza del lavoro o per comportamenti che riflettono negativamente sull’immagine dell’A.M.P. e sul rapporto fiduciario col soggetto gestore.



6. Ad avvenuta iscrizione, il soggetto gestore dell'AMP può rilasciare ai Centri di immersione iscritti, un titolo/autorizzazione che abilita gli stessi all'esercizio dell'attività che dà titolo ad ottenere:
  - a. esercizio dell'attività subacquea mediante l'utilizzo delle proprie guide subacquee autorizzate;
  - b. eventuale fruizione in via esclusiva di alcune boe d'ormeggio individuate per le imbarcazioni di pertinenza;
  - c. fruizione in via esclusiva, con altri centri autorizzati, dei siti tutelati e protetti in Zona B;
7. Tale iscrizione comporta l'assolvimento dei seguenti obblighi:
  - a) prima di ogni visita guidata subacquea è fatto obbligo di informare gli utenti riguardo le regole dell'A.M.P.; l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche dell'ecosistema e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi distribuendo dépliant informativi forniti loro dal Gestore;
  - b) compilazione mensile di una scheda generale di osservazione ambientale sullo stato dei siti visitati da presentare al soggetto gestore secondo quanto indicato nel Regolamento.

#### **Art. F – Visite guidate di Seawatching/snorkeling (art. 19 REO)**

- 1-Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
- 2-Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore stabilisce o aggiorna con successivo provvedimento, il numero massimo di unità autorizzate per le attività di visite guidate.

#### **Art. G – Accesso natanti e imbarcazioni da diporto (art.20 e 24 REO)**

1. L'accesso per il raggiungimento di punti di ancoraggio, approdo o alaggi interno all'AMP Torre del Cerrano per unità da diporto dotate di motore a combustione, non iscritte negli elenchi delle Associazioni/Enti che gestiscono gli stessi alaggi o approdi, è sottoposta a specifica autorizzazione da richiedere nelle modalità indicate nel REO.
2. Per le unità da diporto dotate di motore a combustione iscritte negli elenchi delle Associazioni/Enti che gestiscono alaggi e approdi all'interno dell'AMP ogni singola Associazione/Ente comunicherà l'elenco delle unità iscritte, specificando tutti gli estremi utili ad identificarla, ai fini dell'autorizzazione.

#### **Art. H – Ormeggio (art. 21 REO)**

1. In prima applicazione delle disposizioni di cui all'Art.21 del REO al fine di ricevere l'autorizzazione all'ormeggio, il soggetto Gestore prevede il pagamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, di manutenzione del campo boe, secondo le modalità indicate al successivo specifico articolo. Le autorizzazioni per l'ormeggio sono rilasciate dal soggetto gestore su base giornaliera, settimanale e mensile:
  - a. presso i propri Uffici e mediante il sito web dedicato ([www.torredelcerrano.it](http://www.torredelcerrano.it));
  - b. presso i campi boe, mediante il personale incaricato dal gestore, con una maggiorazione del corrispettivo per i diritti di segreteria stabilito al successivo specifico articolo.
2. Nell'Area Marina Protetta è individuato lo specchio acqueo del bordo esterno della Zona B, ove è installato stagionalmente il campo ormeggio destinato alla nautica da diporto, delimitato dalla congiungente dei relativi punti H e L, riportati nello stralcio cartografico allegato ai Decreti riguardanti l'AMP di cui all'art.1. In riferimento alle Ordinanze della Capitaneria di Porto, nello specchio acqueo antistante destinato al campo Boe e fino ad una distanza di 90 metri dal campo boe verso la linea di costa, è vietata a chiunque la pesca ed il transito di persone e unità navali, eccetto che per le manovre di attracco; area dove è individuato il "½ miglio blu" per l'attività di nuoto libero sportivo.
3. E' fatto divieto di ormeggio al campo boe predisposto dal soggetto gestore dal tramonto all'alba salvo diversa autorizzazione del Soggetto Gestore

#### **Art. I - Attività di noleggio e locazione di unità da diporto (art. 23 REO)**





1. L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione è libera per ogni tipo di natante o imbarcazione non dotata di motorizzazione quali vela, remi, pedali, etc..
2. La locazione di mezzi nautici a motore è sottoposta ad autorizzazione del soggetto gestore dell'Area Marina Protetta nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto e dell'art.23 del REO.
3. Le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di cui al precedente comma 2 sono rilasciate prioritariamente alle imbarcazioni e natanti dotate di sistemi di riduzione dell'impatto ambientale (motori elettrici, casse di scarico a tenuta, etc.) e ai soggetti e alle imprese residenti nei Comuni di Pineto e Silvi.
4. La locazione di natanti, imbarcazioni e unità di navigazione a motore, comunque denominata, è soggetta al versamento di un corrispettivo, misurato come in allegato, per ciascuna delle unità previste da porre in locazione o noleggio.

#### **Art. L - Pesca professionale (art.25 REO)**

1. Il mancato rispetto delle normative di tutela dell'Area Marina Protetta può comportare la revoca e/o il mancato rinnovo dell'autorizzazione da parte del gestore.
2. Il comma 10 dell'art. 25 del REO è da intendersi applicabile alla data di istituzione dell'Area Marina Protetta, per tutti i passaggi di proprietà di barche e licenze intervenuti fino alla data di pubblicazione del REO, purché effettuati a parità di sforzo di pesca.
3. Sugli attrezzi da pesca lasciati in mare oltre al numero identificativo dell'imbarcazione o del permesso di pesca va applicato un contrassegno identificativo dell'autorizzazione avuta dal soggetto gestore dell'Area marina Protetta Torre del Cerrano.

#### **Art. M -Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa (art.27 REO)**

1. In attuazione del comma 19 dell'art. 27 del REO, al fine di effettuare il monitoraggio necessario nei primi anni di apertura, l'attività di pesca sportiva e ricreativa nella zona B è limitata alle attività di ricerca gestite dal soggetto gestore da effettuarsi anche con il supporto della Federazione attraverso personale appositamente selezionato, nel rispetto del Regolamento, sempre e solo tra i residenti dei Comuni di Pineto e Silvi alla data di istituzione dell'Area marina protetta.
2. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione del Soggetto Gestore, l'attività di pesca sportiva con le modalità riportate nel Regolamento.
3. Il soggetto gestore rilascia autorizzazione all'attività di pesca sportiva previo pagamento di quanto previsto negli schemi allegati al presente disciplinare.
4. A fronte di irregolarità riscontrate dagli organi preposti o anche dal personale del Soggetto Gestore, o con esso convenzionato, preposto al monitoraggio durante l'attività di pesca sportiva, l'autorizzazione è da intendersi decaduta. Il personale del Soggetto Gestore preposto al monitoraggio è autorizzato a denunciare immediatamente quanto rilevato alle autorità competenti. Il decadimento dell'autorizzazione non dà diritto alla restituzione del corrispettivo versato.
5. In caso di avverse condizioni meteo marine che impediscano l'espletamento dell'attività di pesca sportiva, il Soggetto Gestore non è responsabile e pertanto il corrispettivo versato non potrà essere rimborsato.
6. Il pescatore sportivo è tenuto a portare con se l'autorizzazione e ad esibirla agli organi preposti al monitoraggio, alla sorveglianza e al controllo. Il rifiuto dell'esibizione dell'autorizzazione è causa di irregolarità di cui sopra.
7. L'autorizzazione è nominale e non cedibile.
8. Sugli attrezzi da pesca lasciati in mare oltre al numero identificativo dell'imbarcazione o del permesso di pesca va applicato un contrassegno identificativo dell'autorizzazione avuta dal soggetto gestore dell'Area marina Protetta Torre del Cerrano.

#### **Art. N – Visite turistiche guidate e trasporto passeggeri (art.28 REO)**



1. Il rilascio di autorizzazione ad Associazioni e organizzazioni o singoli per l'attività di visita guidata, escluse quelle subacquee sopra riportate, è legata alla acquisizione del riconoscimento o alla presenza di soci con la qualifica di "Guida del Cerrano" come da Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell'AMP Torre del Cerrano n.52 del 6 dicembre 2011.
2. Il soggetto gestore rilascia autorizzazione all'attività di Visita Guidata alla singola Guida o all'Associazione/Società/Tour Operator richiedente previo pagamento di quanto previsto negli schemi allegati al presente disciplinare o nell'ambito di convenzioni appositamente stipulate al riguardo.

#### **Art. O - Validità delle autorizzazioni (art.30 e 31 REO)**

1. Le autorizzazioni hanno validità per tutto l'anno solare dalla data di emissione della stessa se non diversamente previsto nella stessa.
2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 4 (immersioni subacquee), 5 (visite guidate subacquee), 9 (noleggio e locazione di unità da diporto), gli operatori e le imprese, anche individuali, richiedenti sono tenuti a comunicare, all'atto dell'istanza, una casella di posta elettronica, come previsto ai sensi dell'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come integrato dall'art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

#### **Art. P - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria (art.34 REO)**

1. Il corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni è disposto anche su base giornaliera, mensile o annuale, per qualunque tipo di autorizzazione e, comunque fino a successivo aggiornamento, come da schema allegato (Allegato A)
2. L'autorizzazione verrà rilasciata ai soggetti rispondenti alle caratteristiche presenti nel regolamento di esecuzione ed organizzazione, previo consegna di ricevuta di avvenuto pagamento con la causale "spese tecniche e diritti di segreteria" e l'indicazione del nome della persona fisica titolare dell'autorizzazione.
3. Viene riconosciuta una riduzione del 20% sui corrispettivi dovuti, alle ditte/società che dimostrano di possedere i requisiti di compatibilità ambientale in relazione ai riconoscimenti rilasciati dal soggetto gestore (Guida del Cerrano, Lido Amico del Parco, Ospitalità Parco; etc..).
4. In caso di richiesta di autorizzazione per più tipologie di attività, il corrispettivo previsto per il rilascio dell'autorizzazione è pari alla somma dei relativi corrispettivi.

#### **Art. Q - Sanzioni**

Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto istitutivo, previste dall'articolo 27 della legge 979 del 31 dicembre 1982 e successive modificazioni e integrazioni e al disciplinare medesimo sono determinate dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni. L'importo delle sanzioni è indicato come in allegato (Allegato B)

#### **Articolo R. Ufficio contenzioso**

1. È costituito l'Ufficio Contenzioso presso la Sede Amministrativa del soggetto gestore, competente per quanto previsto dalla vigente normativa o presso gli analoghi uffici della Guardia Costiera-Capitaneria di Porto o Polizia Municipale con cui il soggetto gestore può convenzionarsi per la gestione dei procedimenti.
2. Il Responsabile dell'Area Marina Protetta è individuato quale Responsabile dell'Ufficio, il quale potrà selezionare all'interno del personale già impiegato nella struttura amministrativa, le unità di supporto al funzionamento dell'Ufficio.
3. In caso di necessità il soggetto gestore si avvarrà di consulenza esterna di avvocato esperto in materia.
4. Per la eventuale riscossione di somme non pagate derivanti da ingiunzioni di pagamento derivanti da sanzioni irrogate per il mancato rispetto di quanto definito dal Regolamento e dal presente disciplinare, si opererà attraverso le convenzioni sopra richiamate o si redigerà apposita convenzione con società recupero crediti.



Pineto-Silvi 28 marzo 2017

Allegato A

**Diritti di Segreteria e Istruttoria e Corrispettivi per il rilascio dell'Autorizzazione**  
Ai sensi dell'Art.34 del Regolamento di Esecuzione e Organizzazione (DM n.11 del 12-01-2017)

Attività richiesta da terzi in AMP rispetto agli articoli Regolamento di Esecuzione e Organizzazione -REO	Diritti di segreteria euro	Permesso settimanale euro	Permesso mensile euro	Permesso annuale euro	Note
Art.04 Visite a Cavallo					
Art.11 Ricerca Scientifica					Art. C disciplinare
Art.12 Riprese video e fotografiche					
Art.13 Posizionamento gonfiabili					
Art.14 Nuove concessioni, ampliamenti o interventi sulle concessioni e all'intorno					Art. C disciplinare
Art.15 Interventi di livellamento arenile					
Art.15 Interventi di pulizia arenile					
Art.16 Accesso spiaggia con mezzi motorizzati					Art. C disciplinare
Art.17 Immersione singola con autorespiratore					Art. D disciplinare
Art.18 Attività di Guida per immersioni di gruppo muniti di autorespiratore					Art.E disciplinare
Art.19 Visita Guidata di Sea-watching (snorkeling)					Art. F disciplinare
Art.20 Accesso con atterraggio o approdo barche con motore a combustione					Art. G disciplinare
Art.21 Ormeaggio a campi boe					Art. H disciplinare
Art.22 Accesso con ancoraggio Zone Ce D					
Art.23 Noleggio e locazione barche con motore					Art. I disciplinare
Art.24 Attività di whale-watching					Art. G disciplinare
Art.25 Attività di piccola pesca artigianale					Art. L disciplinare
Art.25 Transito barche pesca professionale					Art. L disciplinare
Art.26 Attività di Pescaturismo e Ittiturismo					
Art.27 Pesca sportiva Zona B (senza ardiglione e rilascio)					Art. M disciplinare
Art.27 Pesca sportiva Zona C1 (senza ardiglione e rilascio)					Art. M disciplinare
Art.27 Pesca ricreativa Zona C1					Art. M disciplinare
Art.27 Pesca sportiva e ricreativa Zone C2 e C3					Art. M disciplinare
Art.28 Attività trasporto passeggeri					Art. N disciplinare



\* Il permesso giornaliero è equivalente al settimanale

Allegato B

**Importi delle sanzioni per la violazione dei termini autorizzativi nell'AMP Torre del Cerrano**

Ai sensi dell'Art.38 del Regolamento di Esecuzione e Organizzazione (DM n.11 del 12-01-2017) in applicazione dell'art.30 della Legge quadro sulle aree protette L.394/1991 che recita: «Art. 30 – Sanzioni . 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemila. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva. 2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemila».

Sanzione da applicare per violazione degli articoli della Legge 394-1991 n.11 c.3 e n.19 c.3 e del Regolamento di Esecuzione e Organizzazione (DM n.11 del 12-01-2017)	Mancato rispetto norma Min euro	Mancato rispetto della norma Max euro	Mancanza permesso AMP euro	Violazione permesso AMP euro	Note
<b>Sanzioni violazione art.11 comma 3 legge 394-1991</b>					
0. compromissione salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati					
a. cattura, uccisione, danneggiamento, disturbo specie animali; raccolta e danneggiamento specie vegetali					
b. apertura di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali					
c. modificazione del regime delle acque					
d. svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani					
e. introduzione e impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alte razioni dei cicli biogeochimici					
f. introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura					
g. uso di fuochi all'aperto					
h. sorvolo di velivoli non autorizzati					
<b>Sanzioni violazione art.19 comma 3 legge 394-1991</b>					
0. attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione					
a. cattura, raccolta e danneggiamento specie animali e vegetali nonché asportazione minerali e reperti archeologici					
b. alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque					
c. svolgimento di attività pubblicitarie					
d. introduzione di armi, di esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura					



e. navigazione a motore (fuori previsioni Regolamento)					
f. discarica di rifiuti solidi e liquidi					
<b>Sanzioni violazione Regolamento di Esecuzione e Organizzazione (DM n.11 del 12-01-2017)</b>					
Art.04 c.1 Circolazione con mezzi a motore					
Art.04 c.1 Introduzione piante non autoctone					
Art.04 c.2 Disturbo Frattino ( <i>Charadrius alexandrinus</i> )					
Art.04 c.3 Danneggiamento piante autoctone					
Art.04 c.4 e 5 Illuminazione verso mare e in alto					
Art.04 c.6 Circolazione con cani in spiaggia libera					
Art.04 c.7 Visite a Cavallo					
Art.04 c.8 lett.a) Calpestio e/o transito su dune					
Art.04 c.8 lett.b) Accensione fuochi					
Art.04 c.8 lett.c) e d) Danneggiamento piante e alberi					
Art.04 c.8 lett.e) Transito e sosta veicoli motorizzati					
Art.04 c.8 lett.f) Campeggio con tende e roulotte					
Art.04 c.8 lett.g) Area Pic-nic, bivacco con tavoli					
Art.04 c.8 lett.h) Abbandono rifiuti					
Art.11 Ricerca Scientifica					
Art.12 Riprese video e fotografiche					
Art.13 Posizionamento gonfiabili					
Art.14 c.1-6 Nuove concessioni, ampliamenti o interventi sulle concessioni e all'intorno					
Art.14 c.7 Allestimento spiagge in aree con dune					
Art.14 c.8 Allestimento aree attrezzate e giochi					
Art.14 c.9 Allestimento strutture in spiagge libere					
Art.15 c.1 Interventi di pulizia arenile in concessioni					
Art.15 c.2 Interventi di livellamento arenile in Zona B					
Art.15 c.3 Rimozione ingombranti in Zone B e C					
Art.15 c.4 Interventi di livellamento arenile in Zona C					
Art.15 c.6 a) e b) Interventi di pulizia arenile Zona C1					
Art.15 c.6 c) e d) Interventi di pulizia arenile C2 e C3					



Art.16 Accesso spiaggia con mezzi motorizzati					
Art.17 Immersione singola con autorespiratore					
Art.18 Attività di Guida per immersioni di gruppo muniti di autorespiratore					
Art.19 Visita Guidata di Sea-watching (snorkeling)					
Art.20 Accesso con atterraggio o approdo barche con motore a combustione					
Art.21 Ormeaggio a campi boe					
Art.22 Accesso con ancoraggio Zona B					
Art.23 Noleggio e locazione barche con motore					
Art.24 Attività di whale-watching					
Art.25 c.1 Attività di pesca professionale vietata					
Art.25 c.2 Attività piccola pesca artigianale in Zona B					
Art.25 Attività piccola pesca artigianale Zone C e D					
Art.25 Transito barche pesca professionale					
Art.26 Attività di Pescaturismo e Ittiturismo					
Art.27 c.1;4;5 Pesca sub, altre forme di pesca vietate					
Art.27 c.2 Transito con attrezzature da pesca					
Art.27 c.7 Pesca sportiva Zona B (No ardiglione e rilascio)					
Art.27 c.8 Pesca sportiva Zona C residenti Pineto-Silvi					
Art.27 c.9 Pesca sportiva Zona C non residenti					
Art.27c.10 Pesca sportiva Zona C1 (No ardiglione e rilascio)					
Art.27 c.10 Pesca ricreativa Zone C2 e C3					
Art.28 Attività trasporto passeggeri e Visite Guidate					